

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni: è abbandono?**

*L'omessa riproposizione nell'udienza di precisazione delle conclusioni di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte.*

*La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa.*

### **Tribunale di Larino, sentenza del 30.1.2014**

*...omissis....*

La domanda introduttiva non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Ai fini del decidere del presente procedimento deve evidenziarsi come sia parte attrice che il convenuto Comune di Termoli sin dalla udienza del 17/02/2011 non hanno inteso presenziare alle udienze fissate per il prosieguo del presente procedimento e persino alla udienza del 22/12/2011, fissata per la precisazione delle conclusioni, solo la convenuta BLS provvedeva a rassegnare le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia sulle spese legali.

Deve considerarsi che l'omessa riproposizione nell'udienza di precisazione delle conclusioni di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte; ne consegue che il giudice di merito che espressamente considera abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta (Cass. Civ.5/10/2012, n. 17029).

Quindi la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa. (Cass. Civ., sezione quinta, sent. 5.7.2013, n. 16840).

Tornando al caso in esame sin dalla udienza del 17/02/2011 e poi alla successiva del 22/12/2011, fissata per la precisazione delle conclusioni, sia parte attrice che il convenuto Comune di Termoli non hanno inteso presenziare comportamento questo che deve essere valutato dallo scrivente giudice quale rinuncia alla domanda introduttiva onde la decisione solo riguardo alle spese e competenze di lite. In tali ultimi sensi la società attrice conveniva in giudizio la BLS ragione per cui deve essere condannata al ristoro delle spese e competenze di lite in applicazione del principio di soccombenza liquidate come in dispositivo.

A riguardo, in virtù della soccombenza cd. virtuale, - che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) - in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antiggiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).

D'altro canto la rinuncia all'azione risulta acclarata laddove si consideri che la convenuta BLS, in adempimento alla ordinanza resa dal GI in data 18/06/2010, provvedeva al deposito di tutta la documentazione richiesta dalla medesima attrice la quale non formulava osservazione e/o esame di sorta ed anzi perveniva all'abbandono del procedimento incardinato.

p.q.m.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata dalla Spa Torno Global Contracting nei confronti del Comune di Termoli e della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

ogni altra istanza rigettata e disattesa così decide:

- Rigetta la domanda introduttiva e per l'effetto condanna la società attrice al sostenimento delle spese e competenze di lite del presente procedimento in favore della convenuta Banca Popolare di Lanciano e Sulmona spese che liquida in complessivi Euro 8.535,50 di cui Euro 17,50 per spese oltre IVA , CAP accessori come per legge , se dovuti.

Così deciso in Larino, il 28 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

La Nuova Procedura Civile